

Decreto n. 456

Teramo, 2 novembre 2016

### IL RETTORE

- VISTO lo Statuto di Ateneo agli artt. 17, 22 e 57
- VISTO il D. Lgs. 27 luglio 1999 n. 297 e il relativo D.M. 8 agosto 2000 n.593 che disciplinano gli interventi di sostegno alla ricerca industriale, alla connessa formazione e alle iniziative delle Università finalizzate alla diffusione delle tecnologie
- VISTO l'art. 2, comma 1 lett. e), numero 1, del D. Lgs. 297/99 e l'art. 11, comma 5, del relativo decreto attuativo D.M. 593/00, che demandano alle Università l'adozione di regolamenti che disciplinino la partecipazione dei docenti e ricercatori universitari alle società che siano costituite per l'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, nonché definiscono la tutela della proprietà intellettuale e le questioni relative a conflitti di interesse;
- VISTO il D.M. 10 agosto 2011 n. 168 e s.m.i. in attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il *"Regolamento per la costituzione di Spin Off e per la partecipazione del personale universitario dell'Università degli Studi di Teramo"* emanato con D.R. n. 222 del 16 Aprile 2015
- DATO ATTO della deliberazione adottata dal Comitato Spin Off di Ateneo dell'Università degli Studi di Teramo nella seduta del 28 Settembre 2016 al fine di modificare ed aggiornare il *"Regolamento per la costituzione di Spin Off e per la partecipazione del personale universitario dell'Università degli Studi di Teramo"* emanato con D.R. n. 222 del 16 Aprile 2015
- PRESO ATTO delle modifiche proposte al regolamento
- VISTO il nuovo *"Regolamento per la costituzione di Spin-Off e per la partecipazione del personale universitario dell'Università degli Studi Di Teramo"*
- DATO ATTO delle deliberazioni adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute 19 Ottobre 2016 con le quali è stato approvato il testo aggiornato del *"Regolamento per la costituzione di Spin Off e per la partecipazione del personale universitario dell'Università degli Studi di Teramo"* emanato con D.R. n. 222 del 16 Aprile 2015

## EMANA

### REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI SPIN-OFF E PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE UNIVERSITARIO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO

#### Art. 1 – Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la costituzione di spin-off accademici ed universitari, le condizioni per la partecipazione agli stessi da parte dei soci proponenti, dei soci partecipanti e della stessa Università degli Studi di Teramo, inoltre definisce il regime delle autorizzazioni.

2. Ai sensi del presente Regolamento si intendono:

a) per *Università o Ateneo*: l'Università degli Studi di Teramo;

b) per *spin-off o start up universitario/a*: la società per azioni e/o la società a responsabilità limitata nella quale l'Università partecipa in qualità di socio, avente come scopo sociale l'utilizzazione imprenditoriale dei risultati della ricerca prodotti dal personale docente e tecnico amministrativo dell'Ateneo (come meglio specificato di seguito) e lo sviluppo di nuovi prodotti o servizi ad essi correlati;

c) per *spin-off accademico o esterno*: la società per azioni e/o la società a responsabilità limitata nella quale l'Università non partecipa in qualità di socio ma costituita o partecipata da personale docente o tecnico amministrativo dell'Ateneo;

d) per *soci proponenti*: i soggetti di cui all'art. 3, primo comma, che sottopongono agli organi competenti un progetto per l'attivazione di uno spin-off;

e) per *soci partecipanti*: i soggetti che partecipano al capitale dello spin-off;

f) per *prestatori d'opera*: i soggetti che svolgono attività lavorativa, retribuita o gratuita, a favore dello spin-off;

g) per *docente*: il personale appartenente ai ruoli della prima fascia, della seconda fascia, dei ricercatori universitari e degli assistenti del ruolo ad esaurimento;

h) per *Comitato* l'organo di cui all'art. 5 del presente Regolamento che svolge funzioni di indirizzo e controllo sullo spin-off.

#### Art. 2 – Principi generali

L'Università favorisce la costituzione di spin-off per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) creare il contatto tra le strutture di ricerca dell'Università, il mondo produttivo e le istituzioni del territorio, in modo tale da sostenere la ricerca scientifica e tecnologica e dare ampia diffusione alla nascita di nuove tecnologie aventi positive ricadute sulla produzione industriale, sul benessere sociale e sull'attrattività del territorio, quest'ultima necessaria per favorire investimenti nazionali e internazionali nel settore dell'high-tech;

b) promuovere lo sviluppo dell'imprenditorialità nel mondo accademico e nei giovani laureati, valorizzando le attività di ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi realizzati presso le strutture di ricerca universitarie;

c) assumere una funzione di indirizzo e garanzia delle attività imprenditoriali generate all'interno delle proprie strutture.

Il supporto alle iniziative di spin-off viene favorito dall'Università principalmente attraverso le seguenti azioni:

a) definizione di una politica di sostegno agli spin-off, costituita da sensibilizzazione diffusione del concetto di spin-off;

b) sostegno per la formazione di potenziali fondatori di impresa attraverso cicli di seminari, corsi mirati, incontri con imprenditori e potenziali finanziatori;

### **Art. 3 – Soggetti proponenti e altri partecipanti**

1. La costituzione di uno spin-off può essere proposta esclusivamente da uno o più docenti, da assegnisti e dottorandi di ricerca, da dipendenti dell'Università appartenenti ai ruoli del personale tecnico amministrativo e dirigente anche congiuntamente.
2. Possono partecipare al capitale sociale dello spin-off i titolari di borse di studio post-laurea e post dottorato, di borse di studio universitario o di altre borse di studio destinate alla permanenza di giovani ricercatori presso le strutture di ricerca, gli studenti dei corsi di studio, i laureandi, gli allievi dei corsi di specializzazione, i laureati, gli specializzati, i dottori di ricerca nonché tutti i soggetti non esclusi dalla normativa vigente.
3. Alla società possono partecipare inoltre persone fisiche e giuridiche, diverse da quelle indicate ai commi precedenti, interessate a promuovere questo nuovo tipo di società.

### **Art. 4 – Partecipazione dell'Università**

1. La partecipazione dell'Università nello spin-off universitario che potrà derivare anche soltanto dal conferimento di beni in natura, non potrà superare il 10% del capitale sociale. Tale limite di partecipazione potrà essere superato soltanto previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sentito il Comitato Spin off di cui al successivo articolo 5. L'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Spin off di cui al successivo articolo 5, è necessaria anche per superare tale limite in seguito all'esercizio del diritto di prelazione di cui al comma successivo, lettera a).
2. L'atto costitutivo e/o lo statuto della società spin-off dovranno assicurare all'Università adeguate garanzie sia per quanto riguarda la composizione della compagine, sia per quanto riguarda la composizione degli organi societari nonché rispetto alla conservazione dell'investimento effettuato. A tal proposito lo statuto dovrà prevedere, tra l'altro, che:
  - a) in caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o quote, spetti ai soci, tra cui l'Università, un diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta. Lo statuto dovrà, inoltre, prevedere meccanismi idonei a garantire che, qualora la prelazione non sia stata esercitata da nessuno dei soci, gli aspiranti nuovi soci siano graditi agli organi sociali e, in particolar modo, all'Università;
  - b) la partecipazione dell'Università nello spin-off, pur attribuendo il diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria, sia postergata nella partecipazione alle perdite rispetto a tutte le altre;
  - c) la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da almeno quattro membri e la nomina alle cariche sociali avvenga in modo tale da assicurare all'Università la possibilità di nomina di almeno un componente nel consiglio di amministrazione e un componente nel collegio sindacale;
  - d) in caso di perdite di oltre un terzo del capitale sociale e in caso di mutamento della compagine sociale sia assicurato all'Università il diritto di recesso;
3. I soci dello spin-off dovranno inoltre sottoscrivere con l'Università adeguati patti parasociali, i quali prevedano che:
  - a) per il caso di operazioni sul capitale a seguito di perdite, i soci diversi dall'Università debbano fare fronte, nelle dovute proporzioni ai ripianamenti delle stesse e agli eventuali aumenti di capitale anche per la parte necessaria a mantenere invariata la percentuale di partecipazione dell'Università;
  - b) la remunerazione per l'attività a qualunque titolo eventualmente prestata dai soci a favore della società spin-off non possa in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né possa costituire strumento per l'attribuzione al socio di vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci;
  - c) che la società spin-off non eserciti attività in concorrenza con quella svolta dalla struttura di afferenza, di pertinenza dell'Università, dei soci proponenti e partecipanti di cui all'art. 3;
  - d) i soci non possano deliberare aumenti di capitale dello spin-off o la modifica di previsioni statutarie a tutela della partecipazione dell'università senza il consenso della stessa Università.

4. I suddetti patti parasociali dovranno altresì prevedere una opzione di vendita della partecipazione dell'Università nello spin-off esercitabile dalla stessa allo scadere dei patti parasociali o, in caso di mutamento della compagine sociale, nei confronti degli altri soci, ad un prezzo determinato da un esperto indipendente al momento dell'esercizio dell'opzione, tenendo conto del valore di mercato a tale data dello spin-off e comunque non inferiore al valore nominale della partecipazione.

#### **Art. 5 - Comitato Spin-off**

1. E' costituito, con apposito decreto rettorale, il Comitato Spin-off dell'Università. Il Comitato Spin off è un organo tecnico consultivo dell'Università, convocato dal Presidente per la valutazione delle proposte di spin-off dell'Università. Il Comitato Spin Off, dura in carica tre anni dal decreto di nomina e può essere riconfermato per non più di una volta.

2. Il Comitato Spin off è composto da:

- Rettore, o suo delegato, che la presiede
- Direttore Generale, o suo delegato
- quattro di cui almeno uno appartenente a settori economico-gestionali e due appartenenti a settori tecnoscientifici scelti sia nell'ambito dell'Ateneo che esterni"
- rappresentante delle associazioni imprenditoriali
- rappresentante CCIAA

3. Il Comitato Spin Off non può essere composto da personale che partecipa a qualunque titolo a spin-off dell'Università o Accademico.

4. Al Comitato Spin-off spettano i seguenti compiti:

**a)** esprimere parere non vincolante in merito alle richieste di autorizzazione per l'avvio di spin-off dell'Università. In tale contesto esso è chiamato ad esprimersi in merito:

a) alla innovatività del progetto,

b) alla rispondenza di ciascuna proposta rispetto alla possibilità di realizzare nei tempi previsti un'autonoma iniziativa imprenditoriale, con particolare riguardo all'adozione della corretta struttura giuridica,

c) alle possibilità di mercato e alla potenziale capacità di reperire finanziamenti adeguati,

d) ogni altro elemento utile rappresentato nel business plan presentato dai proponenti. In particolare, il Comitato Spin off deve esprimere un parere con riferimento alle modalità e sulla entità della partecipazione dell'Università, in qualità di socio, alla società stessa;

**b)** verificare per ogni proposta di spin-off dell'Università: l'assenza di conflitti di interesse tra gli scopi istituzionali dell'Ateneo e le attività dell'impresa spin-off;

**c)** formulare al Consiglio di Amministrazione proposte di adesione a spin-off accademici e spin -off universitari;

**d)** esprimere parere in merito alle richieste di autorizzazione a partecipare a società esistenti, riconoscendo loro la qualifica di spin-off dell'Università di Teramo (secondo quanto sancito all'art. 13 del presente Regolamento);

**e)** programmare attività divulgative e informative in materia di spin-off;

**f)** relazionare annualmente al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo in merito alle attività svolte nell'anno precedente e allo stato degli spin-off accademici e dell'Università, con particolare riferimento alle prospettive future e ai risultati già conseguiti (come ricavabili, in particolar modo, dal bilancio della società).

**g)** valutare, anche quando richiesto dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, l'opportunità della permanenza dell'Ateneo negli spin – off in cui partecipa in qualità di socio e, eventualmente proporre al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione l'esercizio del diritto di recesso o la vendita della partecipazione sociale.

h) proporre al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione la revoca alla società della qualifica di Spin-off dell'Università, a seguito delle risultanze emerse dalla relazione di cui al punto f) o di ulteriori eventi rilevanti non specificatamente previsti nel presente Regolamento quali, a titolo esemplificativo, violazioni del codice etico di Ateneo, atti lesivi dell'immagine dell'Ateneo, etc.

5. L'Area Ricerca – Ufficio Trasferimento Tecnologico- svolgerà le funzioni di Segreteria a supporto delle attività del Comitato Spin-off.

Per le attività di cui alle lettere f) e g) il Comitato Spin off potrà ricorrere all'ausilio di personale docente dell'Università.

6. Nell'espletamento delle attività di competenza, il Comitato Spin off può avvalersi di esperti anche esterni o società qualificate nei differenti settori specifici e/o nella consulenza aziendale. All'uopo il Rettore, su designazione del Senato Accademico e/o del Consiglio di Amministrazione ovvero previo bando, redige un albo degli esperti e/o società con indicazione del settore di qualificazione.

#### **Art. 6 - Procedura di Costituzione dello Spin-off**

1. La proposta di società spin-off deve essere formulata dai soggetti di cui all'art. 3, punto 1, per iscritto, allegando bozza dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali contratti di utilizzo di beni e/o servizi dell'Università.

2. La proposta deve essere accompagnata da un progetto imprenditoriale contenente:

- Gli obiettivi del progetto di spin-off;
- le principali problematiche di ricerca e sviluppo, il carattere innovativo del progetto e le sua qualità tecnologiche e scientifiche;
- un progetto economico finanziario relativo almeno ai primi 5 anni della società spin-off o al numero ulteriore gli anni necessari per arrivare al pareggio, con indicazione degli investimenti finanziari ed umani necessari;
- uno studio del mercato da cui sia desumibile il mercato di riferimento, nonché la sua situazione attuale e prospettica, anche avendo riguardo agli aspetti concorrenziali;
- l'indicazione della compagine sociale proposta all'Università motivandone la scelta;
- la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e dei ricercatori coinvolti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di spin-off, al fine di valutare la compatibilità con la disciplina appositamente definita dall'Ateneo ai sensi del comma 9, dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- la delibera del Consiglio di Facoltà o altra struttura dell'Università a cui afferisce ciascun proponente che dichiara: assenza di conflitto d'interessi fra l'attività societaria e l'attività di ricerca; formazione, servizi della struttura stessa; l'eventuale interesse a supportare lo spin-off; la disponibilità della struttura universitaria a mettere a disposizione spazi, attrezzature e servizi e i correlati rimborsi richiesti,
- le modalità dell'eventuale partecipazione al capitale e la definizione della quota di partecipazione richiesta;
- gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, resi compatibili con la disciplina in materia prevista dall'Ateneo.

3. Il progetto per l'attivazione dello spin-off è sottoposto al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo e al Senato Accademico che, sul parere del Comitato Spin-off, sentito il Consiglio di Facoltà che ospiterà la nuova iniziativa, dovranno autorizzare, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, la costituzione dello stesso indicando la quota di capitale che risulterà sottoscritta dall'Università.

4. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo deliberi la partecipazione dell'Ateneo al capitale sociale dello spin-off, esso dovrà:

- a) definire, anche sulla base delle valutazioni del Comitato Spin-off di cui al precedente art. 5, la quota di capitale sociale che verrà sottoscritta dall'Università e designare il/i rappresentante/i dell'Ateneo nel Consiglio di Amministrazione dello spin-off;
- b) autorizzare eventuali aumenti di capitale sociale;

5. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo definirà l'utilizzo degli utili che dovessero a qualunque titolo affluire dagli spin-off.
6. Prima dell'inizio dell'attività la nuova società è iscritta all'Albo degli spin-off tenuto dall'Università.
7. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo designa, altresì, il componente del consiglio di amministrazione dello spin-off riservato alla nomina dell'Università. Tale rappresentante deve:
  - a) riferire al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo e al Comitato Spin off almeno una volta all'anno sull'attività dello spin-off presentando una relazione scritta;
  - b) comunicare tempestivamente al Comitato Spin off ogni variazione significativa relativa alla società; in particolare, a titolo esemplificativo, il Comitato Spin off deve essere informato sulle modificazioni della compagine sociale, ivi compresi i cambiamenti della struttura di controllo dei soci persone giuridiche, sulle variazioni del capitale sociale e sulla rilevazione di perdite rilevanti a norma di legge nel corso dell'esercizio, sulle modificazioni rilevanti anche non statutarie delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.
8. La violazione di tali obblighi può comportare la revoca della qualifica di spin-off.
9. Contestualmente all'approvazione della proposta di costituzione vengono approvate le convenzioni che disciplinano i rapporti dello spin-off con l'Università e la struttura interessata.

#### **Art. 7 - Partecipazione allo Spin off e alle sue attività da parte del personale docente**

1. La partecipazione del personale universitario alla società può aversi sia in termini di partecipazione al capitale, sia in termini di impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale, offrendo alla nuova entità giuridica l'impiego del know how e delle competenze generate in un contesto di ricerca.

2. La partecipazione dei soci proponenti all'attività dello spin-off costituisce per l'Università garanzia per il successo dell'iniziativa. I proponenti, pertanto, devono partecipare con proprio conferimento al capitale dello spin-off ed impegnarsi, con apposita clausola statutaria, a non cedere la propria partecipazione per almeno 5 anni dalla costituzione della società.

Il Comitato Spin off stabilirà, per ogni singolo caso specifico, la quota nominale minima iniziale da sottoscrivere da parte dei soci proponenti, assicurando al riguardo comunque una cifra non simbolica.

3. Il personale docente e/o ricercatore a tempo pieno proponente l'attivazione di uno spin-off ottiene l'autorizzazione, con diritto al mantenimento in servizio, allo svolgimento di attività retribuita a favore dello spin-off automaticamente per ciascun anno per effetto del rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo comma 4.

4. I docenti e/o ricercatori a tempo pieno che abbia conseguito l'autorizzazione di cui al precedente comma e quello a tempo definito, possono essere nominati componenti del consiglio di amministrazione dello spin-off e possono altresì prestare a favore dello stesso la propria attività retribuita, purché non di lavoro subordinato, a condizione che lo svolgimento di detta attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle proprie funzioni didattiche e di ricerca. Il Preside di Facoltà di afferenza di ciascun docente e/o ricercatore vigila sul rispetto di quanto qui previsto. Qualora venga meno, per qualsivoglia motivo, la compatibilità tra lo svolgimento di detta attività a favore dello spin-off e le funzioni didattiche e di ricerca, su semplice richiesta dell'Università, il docente e/o ricercatore socio, a meno che non chieda di essere collocato in aspettativa senza assegni, deve immediatamente cessare lo svolgimento dell'attività a favore dello spin-off, salvo in ogni caso il diritto di conservare la propria partecipazione sociale.

5. Per il periodo di permanenza degli spin-off all'interno delle Facoltà dell'Università, il docente e/o ricercatore socio può assumere la carica di amministratore delegato o presidente della società previa delibera del Senato Accademico, tenuto conto della compatibilità, nel caso specifico, della funzione di amministratore delegato o presidente con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni didattiche e di ricerca.

6. E' fatto espresso divieto allo spin-off, e al personale docente e/o ricercatore che partecipa allo stesso, di svolgere attività in concorrenza con quella di consulenza e ricerca per conto terzi di cui all'art. 66 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 svolta dal dipartimento in favore di enti pubblici o privati.

7. E' fatto espresso divieto al personale docente o ricercatore che partecipa alle società aventi caratteristiche di spin-off o start up universitario di svolgere attività in concorrenza con quella dell'Ateneo. Il suddetto personale è tenuto a comunicare tempestivamente all'Università eventuali situazioni di conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che possano successivamente determinarsi nello svolgimento dell'attività a favore della società interessata. Al fine di evitare che si verifichino situazioni di conflitto di interessi, ad ogni domanda di costituzione di una società Spin Off, come da art. 6, comma 2 del presente regolamento, deve essere allegata la delibera del Consiglio di Facoltà cui afferisce il socio di cui all'art. 3 del presente regolamento, relativa all'assenza del conflitto di interessi tra l'attività di formazione, ricerca e consulenza della struttura e l'attività oggetto di impresa dello Spin Off.

8. Il personale docente e/o ricercatore a tempo pieno che, successivamente alla costituzione di uno spin-off, svolgendo intenda svolgere attività retribuita a favore dello stesso e/o assumere la carica di componente del consiglio di amministrazione, deve chiedere agli organi competenti l'autorizzazione secondo le procedure di cui al precedente comma 4. Il rilascio di tale autorizzazione consente di estendere al nuovo socio le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo. L'assunzione di una partecipazione sociale non è soggetta ad autorizzazione.

9. Il personale docente e ricercatore a tempo pieno, il personale tecnico amministrativo che partecipi a qualunque titolo allo spin-off deve comunicare all'Università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo ottenuti dallo spin-off e secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 1 del D.Lvo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.

10. L'Università provvede alla verifica del rispetto di quanto previsto nel presente articolo, anche mediante richiesta di informazioni scritte allo spin-off, il quale è tenuto a fornire le informazioni richieste entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

#### **Art. 8 – Partecipazione degli assegnisti di ricerca e dottorandi.**

I titolari di assegni di ricerca ed i dottorandi di ricerca possono svolgere a favore dello spin-off attività retribuita o non, previo parere del tutor, su autorizzazione rispettivamente del Consiglio di Facoltà e del Collegio dei Docenti del Dottorato. Gli allievi dei corsi di specializzazione medica possono svolgere a favore dello spin-off attività retribuita o non, purché l'attività prestata non sia in qualunque modo riconducibile all'ambito sanitario ed al di fuori dell'orario di lavoro.

#### **Art. 9 - Partecipazione del personale tecnico amministrativo agli spin-off**

1. Il personale tecnico-amministrativo proponente l'attivazione degli spin-off dell'Università non socio dello spin-off, può essere designato come rappresentante dell'Università per la partecipazione agli organi di governo delle società, ma non può assumere cariche operative.

2. Il personale tecnico-amministrativo socio dello spin-off può partecipare, previa autorizzazione, agli organi di governo delle società. E' comunque esclusa l'assunzione di cariche operative.

3. Il personale tecnico-amministrativo può prestare attività a favore dello spin-off:

a) prioritariamente, sulla base di un convenzionamento con la struttura di appartenenza;

b) subordinatamente, come attività esterna ai sensi delle regole per l'autorizzazione per lo svolgimento di attività extra istituzionali.

4. E' da ritenersi richiamata la normativa in materia di possibilità di svolgimento di altra attività con ricorso al part-time (pari o inferiore al 50% dell'orario di lavoro) con obbligo di dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dell'attività da svolgere.

5. E' fatto espresso divieto allo spin-off e al personale tecnico amministrativo che partecipa allo stesso di svolgere attività in concorrenza con quella di ricerca istituzionale, nonché con quella di consulenza e ricerca per conto terzi svolte dall'Ateneo.

#### **Art. 10 – Disciplina delle incompatibilità**

1. I membri del Consiglio di Amministrazione, i docenti e i ricercatori membri delle commissioni di ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i membri del Senato Accademico, i Presidi di Facoltà dell'Università, non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società aventi caratteristiche di spin-off o start up universitari. E' fatta salva l'ipotesi in cui il Preside di Facoltà sia designato a far parte del Consiglio di Amministrazione di spin-off o start up, del quale non sia socio o proponente, dall'Ateneo.

#### **Art. 11 - Proprietà intellettuale ed autorizzazione all'utilizzo di segni distintivi**

1. Per quanto concerne la titolarità dei risultati tecnico-scientifici realizzati nell'ambito delle attività dello spin-off, si rinvia alla normativa nazionale ed ai regolamenti dell'Università in materia.

2. Quand'anche tali risultati siano di proprietà esclusiva dello spin-off, l'Università avrà diritto, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro brevettazione e/o creazione se non brevettati di richiedere alla società, che sarà tenuta a concederla ove non ricorrano gravi motivi ostativi, una licenza d'uso gratuita per l'utilizzo.

3. L'Università può concedere allo spin off, tramite contratto di cessione o di licenza, propri brevetti e know how conseguiti precedentemente alla costituzione della società ed utili a realizzare il progetto complessivo di spin-off. Con particolare riferimento al contratto di licenza, l'accordo può prevedere: a) che l'Università conceda alla società spin-off l'uso esclusivo o non esclusivo della tecnologia oggetto di brevetto o know-how, nonché limiti tale utilizzo unicamente al territorio nazionale ovvero decida di estenderlo ad uno o più Paesi stranieri;

b) che l'Università richieda un compenso in suo favore a fronte dello sfruttamento della tecnologia concessa;

c) una clausola risolutiva per l'ipotesi di recesso dell'Università dalla società spin-off;

d) l'obbligo per il licenziatario di utilizzare industrialmente i brevetti e know how dell'Università al meglio delle sue capacità imprenditoriali;

4. Sulla base di un apposito contratto di licenza, che dovrà essere sottoscritto con l'Università contestualmente alla stipula dell'atto costitutivo della società, agli spin-off sarà concesso altresì l'utilizzo del marchio "Spin-off dell'Università degli Studi di Teramo".

Il contratto di licenza prevederà, tra l'altro, che lo spin-off garantisca e sollevi l'Università da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del marchio, nonché le condizioni di anticipata risoluzione o revoca della autorizzazione all'utilizzo dello stesso. In particolare, qualora l'Università cessi di essere socia dello spin-off, quest'ultimo dovrà interrompere con effetto immediato l'utilizzo del marchio.

#### **Art. 12 - Permanenza all'interno delle strutture dell'Università**

1. La permanenza degli spin-off all'interno delle Facoltà dell'Università non potrà eccedere i 5 anni. Detto periodo potrà essere prorogato una sola volta, a condizioni da definirsi, dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.

2. I rapporti tra l'Università e lo spin-off saranno regolati da apposita convenzione che disciplinerà l'utilizzo di spazi, attrezzature e personale, nonché gli impegni di trasferimento tecnologico.

#### **Art. 13 – Riconoscimento della qualifica di Spin-off**

1. La qualifica di Spin-off dell'Università di Teramo può essere attribuita ad una società già costituita qualora sussistano tutte le condizioni previste del presente regolamento e dalla normativa vigente.

2. Detto riconoscimento può essere attribuito su proposta della società interessata entro due anni dalla sua costituzione.



**Art. 14 - Sicurezza sul lavoro**

Le società assicurano la piena attuazione di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare dal *Regolamento d'Ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro* e dal D. Lvo 81/2008 e smi.

**Art. 15 – Norma transitoria**

Il presente Regolamento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, su parere favorevole dal Senato Accademico, ed entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di emanazione.

Il presente provvedimento viene inserito nella Raccolta Ufficiale dei decreti dell'Ateneo e pubblicato

Per IL RETTORE  
Luciano D'Amico  
F.to il Prorettore Vicario  
Prof. Dino Mastrocola



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI TERAMO

AREA RICERCA

Ufficio Trasferimento Tecnologico

**MODULO A**

## PROPOSTA DI ATTIVAZIONE SPIN OFF

Teramo, .....

Al Comitato Spin off di Ateneo  
Università degli Studi di Teramo  
Campus Coste Sant'Agostino  
64100 TERAMO

### I Proponenti

- Prof./Dott. \_\_\_\_\_ afferente/operante  
presso la Facoltà \_\_\_\_\_
- Prof./Dott. \_\_\_\_\_ afferente/operante  
presso la Facoltà \_\_\_\_\_
- Prof./Dott. \_\_\_\_\_ afferente/operante  
presso la Facoltà \_\_\_\_\_

### CHIEDONO

di poter attivare uno Spin-off

Accademico

Universitario

avente le seguenti caratteristiche:

1. Nome della Società \_\_\_\_\_

2. Forma giuridica<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

3. Capitale sociale \_\_\_\_\_

4. Oggetto sociale \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Indicare il tipo di società che si intende costituire (Società a Responsabilità Limitata o Società per Azioni).

## SEZIONE I

### Il Gruppo Imprenditoriale

<b>Soggetto Proponente</b>			
Nome e Cognome			
Indirizzo:			
Tel.	Fax	E- mail	
Ruolo nella impresa			
<b>Altri Membri del Gruppo</b>			
Nome e Cognome			
Indirizzo:			
Tel.	Fax	E- mail	
Ruolo nella impresa			
Nome e Cognome			
Indirizzo:			
Tel.	Fax	E- mail	
Ruolo nella impresa			
Nome e Cognome			
Indirizzo:			
Tel.	Fax	E- mail	
Ruolo nella impresa			
Nome e Cognome			
Indirizzo:			
Tel.	Fax	E- mail	
Ruolo nella impresa			
<i>Descrivere brevemente le attività professionali, scientifiche e allegare "curricula" firmati dei soggetti proponenti.</i>			

**Enti o Imprese eventualmente partecipanti allo SPIN OFF.**

Nome: \_\_\_\_\_

Sede: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Sede: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Sede: \_\_\_\_\_

---

**SEZIONE II**

**Il Progetto imprenditoriale**

**A) Il prodotto**

*Descrivere i prodotti oggetto dell'impresa ed i servizi ad essi collegati:*

**B) Aspetti innovativi caratterizzanti**

- Innovazione di prodotto
- Innovazione di processo
- Altre forme di innovazione

**C) Principali requisiti di originalità ed innovatività**

**D) Elementi distintivi rispetto ai prodotti/servizi già disponibili e ai concorrenti attuali e potenziali**

**E) Disponibilità di brevetti propri o altrui e di altre competenze tecnologiche uniche.**

**Si**

Specificare :

- tipo di brevetto ( Italia, europeo, internazionale ): .....

- titolarità: .....

**No**

**F) Settore di mercato**

Indicare quale sarà il mercato di riferimento dell'iniziativa imprenditoriale, selezionando almeno una delle seguenti voci:

Comunicazione e informatica

Veterinaria

Biotecnologie

Agraria

Giurisprudenza

Altro (specificare) \_\_\_\_\_

**G) Collegamenti con l'attività di ricerca dell'Università degli Studi di Teramo.**

**H) Fasi e tempi previsti per la fase di costituzione dell'impresa.**

**I) Come si intende sviluppare l'impresa?**

- Totalmente in proprio
  - Con il possibile coinvolgimento di altri partner (industriali, finanziari, ...)
  - Con la cessione dei diritti sull'idea anche ad altre imprese (previo riconoscimento di royalties o altro)

---

**SEZIONE III**

Tipo di intervento richiesto all'Ateneo

- Uso di locali
- Utilizzo di attrezzature
- Marchio "Azienda Spin off dell'Università degli Studi di Teramo"
- Disponibilità alla partecipazione dell'Ateneo al capitale sociale
- Altro. Specificare

Specificare eventuali locali o attrezzature che si intende utilizzare e loro ubicazione:

## Locali dell'Ateneo

Locale (tipologia e cod. identificativo)	C/O Dipartimento, Centro, ecc.	Mq	Durata	Uso: esclusivo/promiscuo

## Locali esterni all'Ateneo:

Sede	Via	Città

## Altre informazioni ritenute rilevanti ai fini della valutazione dell'iniziativa imprenditoriale

Eventuali ulteriori informazioni che il proponente ha ritenuto non coerenti con i punti precedenti, ma ritenute rilevanti al fine della comprensione e valutazione dell'iniziativa imprenditoriale proposta.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

## Tutela dati personali

Eventuali dati personali che saranno acquisiti dal proponente saranno trattati nell'ambito del perseguimento dei fini della presente proposta ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento adottato dall'Università, emanato in attuazione dei principi di cui al Dlgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

## Condizioni per l'approvazione dello spin-off

I Proponenti dichiarano di aver preso visione del Regolamento per la creazione di spin-off dell'Università degli Studi di Teramo e di accettarne i termini e le condizioni. Dichiarano altresì la propria disponibilità ad approfondire e/o perfezionare le informazioni contenute nel presente documento, secondo quanto proposto dagli Organi d'Ateneo.

Teramo, li

Firma del proponente

---

## ***Allegati***

- 1) *Curricula dei proponenti.*
- 2) *Progetto di Spin Off con la descrizione dell'attività/servizi e della mission della costituenda società.*
- 3) *Progetto economico finanziario relativo ai primi 5 anni della società Spin Off.*
- 4) *Delibera del Consiglio di Facoltà di afferenza di ciascun proponente in cui si dichiara l'assenza di conflitto di interessi tra l'attività dello spin off e l'attività di ricerca, formazione e servizi della Facoltà stesso, nonché l'eventuale disponibilità della struttura a mettere a disposizione spazi, attrezzature e servizi.*
- 5) *Schema di statuto, atto costitutivo ed eventuali patti parasociali della costituenda società.*